

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 372 DEL 24.10.2016

OGGETTO: PATRIMONIO - CONCESSIONE PRECARIA ALL'ASSOCIAZIONE ISLAMICA AL HUDA DEI LOCALI DENOMINATI "EX CIA CHIAVAZZA" SITI IN VIA GAMBA - BIELLA CHIAVAZZA

L'anno duemilasedici il ventiquattro del mese di ottobre alle ore 15,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X	
PRESA DIEGO	VICE SINDACO		X
LEONE SERGIO	ASSESSORE	X	
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X	
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X	
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X	
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X	
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X	
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PATRIMONIO - CONCESSIONE PRECARIA ALL'ASSOCIAZIONE ISLAMICA AL HUDA DEI LOCALI DENOMINATI "EX CIA CHIAVAZZA" SITI IN VIA GAMBA - BIELLA CHIAVAZZA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune possiede lo stabile sito in Via Gamba a Biella Chiavazza, denominati "ex CIA Chiavazza", identificati catastalmente al N.C.E.U. Fg 556 part. 161, attualmente temporaneamente non utilizzati come centro incontro anziani;

Vista la lettera dell'Associazione Culturale Islamica Onlus (Al Huda) di Biella, prot. n. 41868 del 25/08/2016, con la quale è stata chiesta la concessione di aule per le lezioni degli alunni del centro islamico nei giorni di sabato e domenica;

Dato atto che non sono disponibili aule presso i plessi scolastici comunali e che attualmente il centro islamico ha ottenuto permesso di costruire n. 62/2016 per la costruzione delle aule, ed ha presentato la comunicazione di inizio lavori in data 4/10/2016;

Sentita la relazione dell'Assessore al Patrimonio che propone la stipula di apposita concessione precaria per i locali denominati "ex CIA Chiavazza", siti in Biella Chiavazza Via Gamba, per la durata di 3 (tre) mesi, eventualmente rinnovabile, previa valutazione e formale provvedimento in merito del Comune, sulla base delle seguenti considerazioni:

- ✓ non sono disponibili aule presso i plessi scolastici comunali;
- ✓ l'ottica di fondo è quella di attuare una collaborazione interculturale che possa favorire l'integrazione;
- ✓ il centro islamico ha ottenuto permesso di costruire n. 62/2016 per la costruzione delle aule, ed ha presentato la comunicazione di inizio lavori in data 4/10/2016, pertanto si tratta di una situazione temporanea poiché a breve sarà autonomo e con spazi propri;
- ✓ si tratta di una concessione precaria, pertanto non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi titolo;
- ✓ gli oneri relativi alla concessione saranno in carico all'Associazione Culturale Islamica Onlus (Al Huda) di Biella;
- ✓ le utenze saranno in carico all'Associazione, per quanto riguarda il gas per il riscaldamento effettuando il relativo allaccio, mentre per quanto riguarda l'energia elettrica mediante rimborso al Comune dei costi sostenuti per il periodo interessato, che essendo breve non ha i tempi necessari per una voltura del contratto;
- ✓ non ci saranno pertanto costi diretti in carico al Comune di Biella derivanti dall'utilizzo della struttura anzidetta;

Visto il parere in data 19/10/2016 dell'Ufficio Tecnico, che in considerazione del fatto che lo stabile è costituito da un solo piano fuori terra, che lo stesso è già adibito a centro incontri pubblici, che il salone al piano terra è dotato di almeno due vie di fuga, che la richiesta è limitata ad un breve periodo, che esprime favorevole;

Ritenuto di accogliere la richiesta dell'Associazione Culturale Islamica Onlus (Al Huda) di Biella, e di concedere la concessione precaria, per la durata di 3 (tre) mesi, i locali "ex CIA Chiavazza", siti in Via Gamba – Biella Chiavazza, identificati catastalmente al N.C.E.U. Fg 556 part. 161, per essere adibiti ad aula per gli alunni del centro islamico per i giorni di sabato e domenica;

Dato atto che la delibera di Giunta Comunale n. 011 del 18/01/2016 all'oggetto "SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2016" ha determinato il canone per concessioni precarie per fabbricati in € 17,50 mq./anno;

Dato atto che l'immobile ha una superficie di circa 97,00 mq. e quindi il canone di concessione precaria mensile ammonterà a € 141,46 (centoquarantuno/46) al mese;

Considerato che il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico del 19/10/2016, ha dettato altresì la prescrizione che durante l'uso dei locali sia sempre rimossa la traversa metallica sul maniglione antipanico in corrispondenza della via di fuga verso il giardino, posta per impedire l'intrusione durante i periodi di chiusura;

Precisato che la concessione precaria anzidetta dovrà contenere le seguenti precisazioni:

- a) la concessione decorrerà dal giorno di consegna delle chiavi e durerà per tre mesi, e non sarà tacitamente rinnovabile;
- b) qualora le aule del centro islamico fossero terminate prima della scadenza della concessione precaria, i locali dovranno essere riconsegnati anticipatamente al Comune di Biella;
- c) la concessione precaria non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi titolo.
- d) il canone mensile è fissato nell'importo di € 141,46 (centoquarantuno/46) al mese.
- e) il concessionario sarà tenuto al pagamento del canone per l'utilizzo dei locali anzidetti.
- f) saranno a carico del concessionario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie, nonché straordinarie connesse alle migliorie ed adeguamenti alle normative vigenti in materia di sicurezza e sanità e tutti i lavori che vorrà apportare onde poter utilizzare al meglio i locali concessi. Per l'esecuzione di qualsiasi intervento di manutenzione, nonché migliorie, il concessionario dovrà richiedere autorizzazione al Comune di Biella; le migliorie che verranno eseguite dal concessionario restano acquisite al Comune di Biella senza obbligo di compenso, salvo sempre per il Comune il diritto di pretendere dal concessionario il ripristino dei luoghi nello stato in cui questi li ha ricevuti.
- g) il mancato utilizzo dei locali dopo la stipula della concessione, per cause non imputabili all'Amministrazione comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alla restituzione del corrispettivo già corrisposto.
- h) il concessionario si dovrà impegnare alla stipula di una congrua polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da incendio e danneggiamento della proprietà messa a disposizione in concessione precaria dal Comune di Biella.
- i) il concessionario dovrà farsi carico delle utenze, per quanto riguarda il gas per il riscaldamento effettuando il relativo allaccio, mentre per quanto riguarda l'energia elettrica mediante rimborso al Comune dei costi sostenuti per il periodo interessato.
- j) gli eventuali danni arrecati saranno addebitati al concessionario.
- k) il concessionario si dovrà impegnare, durante l'uso dei locali, a rimuovere la traversa metallica sul maniglione antipanico in corrispondenza della via di fuga verso il giardino, posta per impedire l'intrusione durante i periodi di chiusura.

- l) il concessionario si dovrà impegnare a mantenere indenne e manlevare il Comune di Biella da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi a seguito del rilascio della presente concessione, indipendentemente dalla natura o dall'ammontare degli stessi.
- m) il concessionario si dovrà impegnare inoltre a farsi carico delle spese che il Comune stesso, eventualmente chiamato in causa, dovesse sostenere per contestazioni o addebiti di qualsiasi natura, compreso l'importo dei risarcimenti posti a suo carico in seguito a procedimenti e ricorsi di carattere legale e/o giudiziale.
- n) il mancato rispetto di uno o più obblighi comporterà lo scioglimento del rapporto contrattuale, così come l'omesso pagamento del canone implicherà la decadenza della concessione.

Ritenuto di autorizzare la consegna delle chiavi dell'immobile nelle more della stipula del Contratto di Concessione, per poter iniziare quanto prima l'attività;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di accogliere la richiesta dell'Associazione Culturale Islamica Onlus (Al Huda) di Biella, e di concedere la concessione precaria, per la durata di 3 (tre) mesi, i locali "ex CIA Chiavazza", siti in Via Gamba – Biella Chiavazza, identificati catastalmente al N.C.E.U. Fg 556 part. 161, per essere adibiti ad aula per gli alunni del centro islamico per i giorni di sabato e domenica;
2. di precisare che la concessione precaria anzidetta dovrà contenere le seguenti precisazioni:
 - ✓ la concessione decorrerà dal giorno di consegna delle chiavi e durerà per tre mesi, e non sarà tacitamente rinnovabile;
 - ✓ qualora le aule del centro islamico fossero terminate prima della scadenza della concessione precaria, i locali dovranno essere riconsegnati anticipatamente al Comune di Biella;
 - ✓ la concessione precaria non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi titolo.
 - ✓ il canone mensile è fissato nell'importo di € 141,46 (centoquarantuno/46) al mese.
 - ✓ il concessionario sarà tenuto al pagamento del canone per l'utilizzo dei locali anzidetti.
 - ✓ saranno a carico del concessionario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie, nonché straordinarie connesse alle migliorie ed adeguamenti alle normative vigenti in materia di sicurezza e sanità e tutti i lavori che vorrà apportare onde poter utilizzare al meglio i locali concessi. Per l'esecuzione di qualsiasi intervento di manutenzione, nonché migliorie, il concessionario dovrà richiedere autorizzazione al Comune di Biella; le migliorie che verranno eseguite dal concessionario restano acquisite al Comune di Biella senza obbligo di compenso, salvo sempre per il Comune il diritto di

pretendere dal concessionario il ripristino dei luoghi nello stato in cui questi li ha ricevuti.

- ✓ il mancato utilizzo dei locali dopo la stipula della concessione, per cause non imputabili all'Amministrazione comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alla restituzione del corrispettivo già corrisposto.
 - ✓ il concessionario si dovrà impegnare alla stipula di una congrua polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da incendio e danneggiamento della proprietà messa a disposizione in concessione precaria dal Comune di Biella.
 - ✓ il concessionario dovrà farsi carico delle utenze, per quanto riguarda il gas per il riscaldamento effettuando il relativo allaccio, mentre per quanto riguarda l'energia elettrica mediante rimborso al Comune dei costi sostenuti per il periodo interessato.
 - ✓ gli eventuali danni arrecati saranno addebitati al concessionario.
 - ✓ il concessionario si dovrà impegnare, durante l'uso dei locali, a rimuovere la traversa metallica sul maniglione antipanico in corrispondenza della via di fuga verso il giardino, posta per impedire l'intrusione durante i periodi di chiusura.
 - ✓ il concessionario si dovrà impegnare a mantenere indenne e manlevare il Comune di Biella da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi a seguito del rilascio della presente concessione, indipendentemente dalla natura o dall'ammontare degli stessi.
 - ✓ il concessionario si dovrà impegnare inoltre a farsi carico delle spese che il Comune stesso, eventualmente chiamato in causa, dovesse sostenere per contestazioni o addebiti di qualsiasi natura, compreso l'importo dei risarcimenti posti a suo carico in seguito a procedimenti e ricorsi di carattere legale e/o giudiziale.
 - ✓ il mancato rispetto di uno o più obblighi comporterà lo scioglimento del rapporto contrattuale, così come l'omesso pagamento del canone implicherà la decadenza della concessione.
3. di autorizzare la consegna delle chiavi dell'immobile nelle more della stipula del Contratto di Concessione, per poter iniziare quanto prima l'attività;
 4. di demandare al Dirigente della Divisione Finanziaria l'adozione dei successivi atti Amministrativi per provvedere a quanto disposto dal presente atto.
 5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento
-